



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI
SEGRETARIA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE
Divisione II

Esaminato nella seduta del 8 luglio 2009 il parere in merito al calcolo della prevalenza nelle cooperative di lavoro ai sensi dell'articolo 2513, 1° comma, lett. B del codice civile;

udita la relazione dell'avv. Ermanno Belli;

visto l'art. 2513, 1° comma, lett. b del codice civile che dispone in merito al calcolo della prevalenza delle cooperative di produzione e lavoro e precisamente che le stesse sono prevalenti se ***“il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma B 9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”***;

considerato che la lettera b dell'articolo 2513, che inizialmente prevedeva il solo riferimento al B 9 (lavoro dipendente) è stata integrata dall'art. 25 del Dlgs 28 dicembre 2004, n. 310, aggiungendo la locuzione ***“computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”*** ricomprese nel B 7;

considerato che l'integrazione si è resa necessaria perché la predetta lettera b) dell'articolo 2513 prendeva in considerazione il solo lavoro dipendente, mentre nelle cooperative di produzione e lavoro, ai sensi della legge n. 142 del 2001 – art. 1, comma 2 – ***“il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”***;

considerato altresì che le altre forme di lavoro cui si riferisce la lett. b) dell'articolo 2513 (come integrato dal Dlgs 310/04) sono contenute nella voce B 7 dell'articolo 2425 del codice civile e che della voce B 7, per chiaro riferimento della citata lettera b) vanno considerate le sole ***“altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”*** e non, anche di ***“servizi”*** in genere;

visto che il disposto legislativo è letteralmente chiaro e che, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi del codice civile ***“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e, dalla intenzione del legislatore”***;

esprime parere che

nelle cooperative di produzione e lavoro ai fini del calcolo della prevalenza vanno computate al numeratore e denominatore le sole forme di lavoro dei soci e dei terzi e non gli altri costi in quanto, questi ultimi, non sono previsti dalla legge vigente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE